



PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento VII - Viabilità ed Infrastrutture Viarie
Servizio n. 1 “Gestione amministrativa appalti viabilità ed espropri”

DISCIPLINARE DI GARA/CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

Servizio di riparazioni e manutenzioni meccaniche, (nonché di **eventuali** riparazioni di elettrauto, di carrozzeria e riparazione e sostituzione gomme comprese forniture di pneumatici) per i mezzi in dotazione alla **SEZIONE n. 4** della Viabilità Zona Nord del Dipartimento VII – Viabilità ed Infrastrutture – dell’Amministrazione Provinciale. **CIG 296647087A**

Articolo 1
Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto **il servizio di riparazioni meccanico-motoristiche** per le autovetture in dotazione alla **Sezione n. 4 della Viabilità** zona Nord del Dipartimento VII. (a puro titolo esemplificativo, appartenenti alle seguenti case costruttrici: FIAT, NISSAN, e altre) da parte di Officine specializzate, articolato sulla base delle seguenti esigenze:

- Interventi di manutenzione programmata previsti nel rispettivo libretto di manutenzione;
- Interventi di manutenzione e riparazione richiesti al fine di garantire la piena efficienza dei mezzi di servizio
- Ricovero e custodia dei mezzi in riparazione.
- Servizio di pronto intervento per il recupero dei mezzi in panne, a mezzo di carro attrezzi per soccorso stradale.

Il territorio della Sezione 4 del Dipartimento VII – Viabilità Zona Nord - della Provincia di Roma comprende i Comuni di : Affile, Agosta, Articoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Cervara, Cineto Romano, Jenne, Marano Equo, Rifreddo, Roiate, Roviano, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro

Gli interventi di manutenzione e riparazioni meccanico-motoristiche verranno effettuati con riferimento ai veicoli in dotazione ed in uso al personale cantonieristico e tecnico assegnato alla **Sezione n. 4** della Viabilità Zona Nord del Dipartimento VII.

Gli interventi di manutenzione e riparazioni meccaniche potranno eventualmente estendersi , a giudizio insindacabile del Servizio 1 del Dipartimento VII della Provincia di Roma, e previa verifica delle necessarie abilitazioni tecniche in capo all’officina affidataria del servizio, anche ai mezzi speciali, camion, trattori e simili (a puro titolo esemplificativo, appartenenti alle seguenti case costruttrici: FIAT, ALFA ROMEO, IVECO, MERCEDES, LAMBORGHINI, FAI, OM, DAIMLER CHRYSLER, AGRIAE POKE, JCB, BOMBELLI, FEND, PALAZZANI ecc.) assegnati o in uso alla Sezione 4.

Gli interventi di manutenzione e riparazioni potranno riguardare anche i seguenti settori: elettrauto, carrozzeria, riparazione e fornitura dei pneumatici, ove l’Officina affidataria del servizio risulti regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio nelle relative sezioni, ai sensi della legge 122/1992.

Articolo 2
Importo e durata dell’appalto

1. L’importo dell’affidamento è pari a € 40.00000 (Quarantamila/00) IVA compresa al 20%.

2. I servizi di cui sopra verranno effettuati per un **periodo presunto di mesi 12 (dodici) decorrente dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino alla concorrenza dell'importo a base di gara**, automaticamente convertendosi il ribasso d'asta in quota di maggiori servizi.

3. L'impresa affidataria è tenuta a notificare all'Amministrazione l'avvenuto raggiungimento dell'importo contrattuale.

Articolo 3 Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra la Provincia di Roma e il contraente affidatario del servizio oggetto della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle vigenti inderogabili disposizioni di legge in materia contrattuale;
- dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 207 del 18/10/2007 "Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi"
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti soprarichiamate.

Articolo 4 Requisiti di partecipazione alla gara

1 Possono partecipare alla gara i soggetti giuridici operanti nell'ambito di attività inerenti l'oggetto del presente appalto.

2. I soggetti giuridici che intendono partecipare alla presente gara d'appalto dovranno presentare - a pena di esclusione

- **le offerte di cui agli articoli 8 e 9 del presente Disciplinare/Capitolato;**

- **le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di seguito indicate, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, con allegata - a pena di esclusione - copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.**

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà potranno essere prodotte (l'uso è facoltativo) utilizzando i modelli allegati alla presente e dovranno attestare i requisiti a seguito indicati:

- *quanto a REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE*

a) l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991, tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il consorzio.

b) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili, consorzi di concorrenti** ex articolo 2602 c.c., **consorzi con attività esterna** ex articolo 2612 c.c., **società cooperative, consorzi di cooperative costituiti** a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14

dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara.

c) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **società cooperative, consorzi di cooperative costituiti** a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, **cooperative sociali**, l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative;

Dovrà essere, dichiarato il settore di attività per il quale l'operatore economico risulti iscritto presso la Camera di Commercio, ai sensi della legge 122/1992(settore meccanico-motoristico; elettrauto; gommista; carrozziere)

- quanto a REQUISITI DI ORDINE GENERALE

d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (ex art. 38, comma 1, lettera a) D.Lgs. 163/2011);

e) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (ex art. 38, comma 1, lettera b), D.Lgs. 163/2011).;

f) di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (ex art. 38, comma 1, lettera c), primo periodo, D.Lgs. 163/2011);

g) di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (ex art. 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, D.Lgs. 163/2011);

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55/1990. In tal caso l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (ex art. 38, comma 1, lettera d) D.Lgs. 163/2011);

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; (ex art. 38, comma 1, lettera e), D.Lgs. 163/2011). Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, come novellato dal D.L. 70/2011, si intendono gravi le violazioni individuate ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., fermo restando quanto previsto, dall'art. 27, comma 1-bis, dello stesso D.Lgs. 81/2008;

j) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate precedentemente dalla Provincia di Roma e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (ex art. 38, comma 1, lettera f), D.Lgs. 163/2011);

k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa dichiarante è stabilita (ex art. 38, comma 1, lettera g), D.Lgs. 163/2011). Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, come novellato dal D.L. 70/2011, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo a quanto stabilito dall'art. 48-bis, commi 1 (€ 10.000,00) e 2 -bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

l) di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (comma 1, lettera h), D.Lgs. 163/2011). Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.L. 70/2011, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante

ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.;

m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; in caso di dichiarate violazioni alle predette norme, è considerata in regola con gli obblighi contributivi l'impresa che provi di aver proposto ricorso giurisdizionale o amministrativo in corso di definizione avverso atti di accertamento del debito o di aver usufruito di condono previdenziale o di aver ottenuto una rateizzazione del debito o di aver effettuato il pagamento in sanatoria di quanto dovuto (ex art. 38, comma 1, lettera i), D.Lgs. 163/2011). Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, come novellato dal D.L. 70/2011, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia dimostrano, ai sensi dell' [articolo 47, comma 2](#) del D.Lgs. 163/2006, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

n) ove l'impresa occupi **meno di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti**, qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, **la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria** di cui all'articolo 3 della legge 12/05/1999 n. 68 (Norma sul diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche ed integrazioni (ex art. 38, comma 1, lettera l), D.Lgs. 163/2011);

n2) ove l'impresa occupi più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, l'essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili *ex* articolo 17 della legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni (ex art. 38, comma 1, lettera l), D.Lgs. 163/2011) ;

n3) ove l'Impresa risieda in altro Stato dell'UE, l'ottemperanza alla equivalente normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili vigente nello stato di provenienza (ex art. 38, comma 1, lettera l), D.Lgs. 163/2011);

o) di non aver riportato sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (ex art. 38, comma 1, lettera m), D.Lgs. 163/2011);

p) di non trovarsi nella condizione nella quale, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al precedente periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di Vigilanza di cui all'[articolo 6](#) del D.Lgs. 163/2006, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (ex art. 38, comma 1, lettera m - ter), D.Lgs. 163/2011). ;

q) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ovvero, in alternativa, di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo stesso dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente ovvero, in alternativa, di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al dichiarante, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta

autonomamente (ex art. 38, comma 1, lettera m – quater) e comma 2, lettere a), b) e c) D.Lgsl. 163/2006);

r) che nei confronti del titolare, del legale rappresentante e del direttore tecnico non sono state pronunciate condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione ovvero le condanne penali subite, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Si evidenzia che, in questo ultimo caso, non si è tenuti a rilasciare alcuna dichiarazione in merito a condanne subite, quando il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006) ;

s) che nei confronti del titolare, del legale rappresentante e del direttore tecnico non siano state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

t) l'inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-Bis, comma 14, della legge n. 383/01;

u) che nei confronti del titolare, del legale rappresentante e del direttore tecnico non siano sussistenti misure cautelari interdittive oppure sanzioni interdittive oppure il divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. N. 231/ 2001;

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettera *d)* ed *e)*, o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi;

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera *b)*, del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 del presente capitolato.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera *c)*, del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio stabile e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 del presente capitolato.

- quanto a **ALTRI REQUISITI:**

w) l'eventuale quota di servizio che il concorrente intenda subappaltare;

x1) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

x2) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) partecipante alla medesima gara per la quale il consorzio dichiara di concorrere ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 del presente capitolato;

x3) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara;

x4) di non partecipare a più di un consorzio stabile;

3. L'omessa dichiarazione concernente il possesso anche di uno solo dei requisiti sopra indicati comporterà l'esclusione dalla gara d'appalto, ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006

4. Unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo, dovrà, altresì, essere presentata - a pena di esclusione – un'altra dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:

A) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di tutte le condizioni previste dal presente disciplinare/capitolato speciale d'oneri ed in particolare delle modalità di pagamento previste e disposte dall'articolo 23 ;

B) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;

C) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:

1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito;

2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito;

3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel ANNO ANTECEDENTE antecedente la data della lettera di invito;

4) se trattasi di altro tipo di società, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione e direttore tecnico, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito;

5) se trattasi di consorzi cooperativi o dei consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile ovvero delle società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito; nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;

7) se trattasi dei consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;

D) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006, **specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici** che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, gli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti devono eseguire le prestazioni ciascuna nella percentuale corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento o al consorzio.

E) indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell'indicazione delle rispettive quote di partecipazione.

5. Unitamente alle dichiarazioni di cui ai **comma 2 e 4 del presente articolo, dovrà, infine, essere presentata - a pena di esclusione:**

- Autocertificazione Di Regolarità Contributiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione, resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed

integrazioni, anche utilizzando l'allegato modello, debitamente compilato in ogni sua parte allegando- **a pena di esclusione** -, copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il titolare o il legale rappresentante o un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente attesti di essere in regola con la normativa vigente in materia di regolarità contributiva, di collocamento del personale dipendente, in materia di previdenza sociale e di infortuni sul lavoro.

6. Ove le dichiarazioni di cui alle lettere e), f), g) del comma 2, del presente articolo:

a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito;

b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno precedente la data della lettera di invito

c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per il socio e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno precedente la data della lettera di invito;

d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno precedente la data della lettera di invito;

e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, si intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza e per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno precedente la data della lettera di invito;

7. Ove le dichiarazioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2, del presente articolo siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettere medesime cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito;

8. Nel caso di cui al comma precedente, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

9. Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta copia della procura rispettivamente generale o speciale, corredata – **a pena di esclusione** – della relativa autentica notarile.

10. L'impresa concorrente potrà indicare ai sensi dell'art. 79, comma 5° bis del D.Lgs. 163/06, il numero di fax ovvero la casella di posta elettronica a cui la Provincia di Roma dovrà trasmettere tutte le comunicazioni concernenti l'affidamento in oggetto (ad esempio: aggiudicazione, esclusioni, convocazioni a sedute pubbliche etc.)

Articolo 5

Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi

1. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 34, comma 1, lettera d) e 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni

sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell'offerta ex articolo 4, commi 2, 4 e 5 del presente Capitolato dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.

2. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 34, comma 1, lettera e) e 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa ex articolo 4, commi 2, 4 e 5, del presente Capitolato dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della [legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa ex articolo 4, commi 2, 4 e 5, del presente Capitolato dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi del comma 6 dell'articolo 9 del presente Capitolato.

4. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa ex articolo 5, commi 2, 4 e 5, lettera a), del presente Capitolato dovranno essere rese – **a pena di esclusione** – dal consorzio stabile e da ciascuno degli operatori economici consorziati.

Articolo 6

Procedura per l'individuazione degli offerenti

L'individuazione degli offerenti avverrà mediante la **procedura negoziata del cottimo fiduciario senza previa pubblicazione di un bando di gara** ai sensi e per gli effetti degli articoli 54, commi 1 e 4, e articolo 125, comma 1, lett. b), comma 9 e comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché ai sensi degli artt. 8 e 9 della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 207 del 18/10/2007.

Articolo 7

Criterio di selezione delle offerte

Il servizio verrà affidato con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006.

Si procederà all'affidamento del servizio anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'affidamento qualora, a suo insindacabile giudizio, l'offerta sia ritenuta non congrua e non conveniente per l'Amministrazione..

L'affidamento avverrà sulla base dei seguenti elementi cui saranno attribuiti i sottoelencati fattori ponderali:

1) Offerta tecnica F.P. 60

Tale fattore ponderale verrà così ulteriormente suddiviso:

a) **Estensione della garanzia oltre i termini di legge : max 5 punti** da calcolarsi secondo la seguente formula:

$$A_i = 5 \times \frac{\text{estensione della garanzia offerta (espressa in giorni)}}{\text{estensione massima garanzia massima offerta (espressa in giorni)}}$$

b) **Eventuali sedi operative nel territorio della Sezione 6 come individuato all'art. 1 del presente disciplinare/capitolato d'onere: max 30 punti** da attribuirsi come a seguito indicato:

**una sede operativa nel territorio della Sezione 4 = punti 25;
ulteriori sedi operative nel territorio della Sezione 4 = punti 5**

c) Possesso dei requisiti tecnico professionali per svolgere attività di autoriparazione nei settori **elettrauto, gommista, carrozziere, comprovati dall'iscrizione alla Camera di Commercio nell'apposita sezione.** Le attività suddette dovranno essere riferite alle unità operative già dichiarate: **massimo 25 punti, da attribuirsi come a seguito indicato:**

- c1) elettrauto 12 punti
- c2) gommista 8 punti
- c3) carrozziere 5 punti

2) Offerta economica F.P. 40

Per la costruzione di tale fattore ponderale si avrà cura di valutare i seguenti elementi che dovranno essere indicati nell'offerta economica:

- a) il ribasso percentuale offerto **con riferimento ai prezzi di listino delle parti di ricambio originali** prodotte dalle singole Case Costruttrici
- b) il ribasso percentuale offerto **con riferimento ai tempi di lavorazione riportati nei tempari ufficiali** delle case costruttrici.
- c) **media dei ribassi risultanti dagli elementi sopra indicati**

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica si applicherà la seguente formula:

$$P_i = 40 \times R_i / R_{max}$$

Dove:

P_i = punteggio attribuito al concorrente i esimo;

R_{max} = massimo ribasso percentuale medio offerto;

R_i = ribasso percentuale medio formulato dal concorrente i esimo.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'Impresa che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei fattori ponderali sopra riportati.

Le modalità di redazione e presentazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sono indicate nei successivi articoli 8 e 9.

Articolo 8

Modalità di presentazione dell'offerta economica

1. L'offerta economica, redatta in lingua italiana, **su carta resa legale, datata e sottoscritta** dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà indicare:

- a) l'oggetto della gara d'appalto;
- b) il nome e cognome dell'operatore economico concorrente o l'esatta denominazione o ragione sociale dello stesso;
- c) il ribasso percentuale offerto, in cifre ed in lettere, espresso in numeri interi, unico e fisso, **con riferimento ai prezzi di listino delle parti di ricambio originali** prodotte dalle singole Case Costruttrici;
- d) il ribasso percentuale offerto, in cifre ed in lettere, espresso in numeri interi, unico e fisso, **con riferimento ai tempi di lavorazione riportati nei tempari ufficiali** delle Case Costruttrici sopra

indicativamente riportate, **fermo restando che la tariffa oraria media della manodopera è pari ad € 40,00 (quaranta/00);**

- e) il ribasso offerto, in cifre ed in lettere, risultante dalla media dei ribassi di cui alle precedenti lett. c) e d).

2. In caso di discordanza fra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà l'indicazione più favorevole per l'Amministrazione.

3. L'omessa indicazione, in sede di offerta economica, anche di una sola voce di ribasso, così come sopra riportato, comporterà l'esclusione dalla gara.

4. Verranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 163/06 in ordine alla verifica delle offerte anormalmente basse.

5. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, il consorzio concorrente deve indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

6. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 8, del D. LGS. n. 163/2007 **l'offerta economica dovrà – a pena di esclusione -:**

- a) essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrente;
- b) specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento;
- c) contenere l'impegno che, in caso di affidamento del servizio, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da **indicare espressamente in sede di offerta come capogruppo e qualificato come mandatario**, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Articolo 9

Modalità di presentazione dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto giuridico partecipante, dovrà contenere – **a pena di esclusione** - quanto riportato all'art. 7, punto 1) lett. a), b) c) del presente Capitolato.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, l'offerta tecnica congiunta dovrà essere sottoscritta – **a pena di esclusione** – da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o i consorzi ordinari di concorrenti.

Articolo 10

Vincolatività delle offerte

Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate e saranno considerate ferme e irrevocabilmente vincolanti per gli offerenti fin dalla loro presentazione e per 180 gg., a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle medesime.

Articolo 11
Modalità di partecipazione alla gara

Gli operatori economici individuati dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 57, comma 6, vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante lettera d'invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

I soggetti giuridici che intendono partecipare alla gara informale dovranno far pervenire, direttamente o tramite servizio postale, alla Provincia di Roma – Dipartimento VII, Servizio n. 4 c/o Palazzo Valentini – Ufficio Accettazione Corrispondenza – Via di S. Eufemia, 22 – 00187 Roma – **entro la data indicata nella lettera d'invito (termine perentorio) un plico recante, a pena di esclusione, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante** o del procuratore generale/speciale. Detto plico dovrà essere sigillato, **a pena di esclusione**, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e riportare l'esatta denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente, comprensiva di indirizzo. In aggiunta potrà indicarsi numero telefonico, numero *fax* ed indirizzo *e-mail*. Il plico dovrà recare la dicitura “servizio di manutenzione veicoli assegnati alla **Sezione n. 4 della Viabilità Zona Nord 2 del Dipartimento VII** - Viabilità ed Infrastrutture - **della Provincia di Roma**”

Detto plico dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

I. BUSTA “A” recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante o del procuratore generale/speciale. Detta busta dovrà essere sigillata con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e riportare la dicitura **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, il nominativo del mittente e **l'oggetto dell'appalto**. All'interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**:

1) **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** in lingua italiana, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa o dal procuratore generale/speciale, con l'indicazione dell'esatta ragione sociale, indirizzo e recapito telefonico **corredata - a pena di esclusione** - dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ed ii., **con allegata, a pena esclusione, copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore e comprovanti il possesso dei requisiti riportati all'art. 4, comma 2 e comma 4 del Capitolato Speciale d'Oneri**;

2) **AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA** alla data dell'effettuazione della domanda di partecipazione resa **utilizzando l'allegato modello**, debitamente compilato in ogni sua parte – **a pena di esclusione**, nelle modalità stabilite dall'art. 4, comma 5, .del presente C.S.O.;

II. BUSTA “B” recante, **a pena di esclusione**, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante o del procuratore generale/speciale. Detta busta dovrà essere sigillata, **a pena di esclusione**, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e riportare la dicitura **“OFFERTA TECNICA”**, **il nominativo del mittente e l'oggetto dell'appalto**. All'interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, **a pena di esclusione** l'**OFFERTA TECNICA**, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente o dal procuratore generale/speciale, recante quanto previsto dall'art. 7 punto 1 lettere a) b) c) e dall'art. 9 del C.S.O. da intendersi qui integralmente trascritto e riportato. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore generale o speciale dovrà essere allegata copia autentica della procura, **a pena di esclusione dalla gara**.

III. BUSTA “C” recante, **a pena di esclusione**, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante o del procuratore generale/speciale. Detta busta dovrà essere sigillata, **a pena di esclusione**, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e riportare la dicitura **“OFFERTA ECONOMICA”**, il nominativo del mittente e l'oggetto dell'appalto. All'interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, **a pena di esclusione** l'**OFFERTA ECONOMICA**, redatta in lingua italiana su carta **resa legale**, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente o dal procuratore generale/speciale recante quanto

previsto dall'art. 7 punto 2 e dall'art. 8 del C.S.O. da intendersi qui integralmente trascritto e riportato
In caso di sottoscrizione da parte di procuratore generale o speciale dovrà essere allegata copia autentica della procura, **a pena di esclusione dalla gara.**

Articolo 12 **Disposizioni antimafia**

1. La stipulazione del contratto e l'esecuzione dello stesso sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.

2. In particolare, nei confronti dei soggetti di seguito indicati, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione, né sentenze definitive o, ancorché non definitive, confermate in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, né provvedimenti che dispongano divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10 *quater*, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. Non dovranno, inoltre, essere pendenti procedimenti per l'applicazione, a norma della legge n. 575/1995 citata, di una misura di prevenzione:

- soggetto giuridico concorrente;
- direttore tecnico, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito se trattasi di impresa individuale;
- tutti i soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito, se trattasi di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito, se trattasi di società in accomandita semplice;
- legali rappresentanti e eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione e direttore tecnico, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito, se trattasi di altro tipo di società,
- legali rappresentanti, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione e ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione, se trattasi di società di capitali consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile o di consorzi cooperativi ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile;
- legali rappresentanti e imprenditori o società consorziate, se trattasi dei consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile.

3. L'operatore economico aggiudicatario della presente gara d'appalto si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- i procedimenti o provvedimenti di cui al comma 2 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

4. L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 13 **Adempimenti procedurali**

1. Il Responsabile del Procedimento espleta, in seduta pubblica, la procedura di preselezione consistente nella verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante. Al termine di tale procedura, Il responsabile del procedimento dichiara le imprese ammesse e le imprese escluse dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell'esclusione.
2. Il Responsabile del Procedimento provvederà a consegnare tutti i plichi presentati dalle imprese ammesse, alla Commissione Giudicatrice all'uopo costituita, che procederà, in distinte sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche.
3. Conclusa l'attività di cui al comma precedente, la Commissione Giudicatrice attribuirà i relativi punteggi e redigerà, nell'ambito di un verbale finale, la graduatoria di merito delle offerte tecniche.
4. Successivamente, in apposita seduta pubblica, il Responsabile del procedimento, preso atto delle valutazioni di cui al comma precedente, darà lettura ai presenti dei relativi punteggi e provvederà, previa attribuzione del punteggio alle offerte economiche, all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto a favore del migliore offerente.
5. Il Responsabile del Procedimento, nella medesima seduta, ove individui offerte anormalmente basse, sospende la seduta e può chiedere, per iscritto, ulteriori chiarimenti, ritenuti pertinenti in merito agli elementi costitutivi della/e offerta/e medesima/e, ove resi necessari o utili a seguito del predetto esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi. Prima di proporre l'esclusione della/e offerta/e ritenuta/e eccessivamente bassa/e, il responsabile del procedimento convoca il/i concorrente/i con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo/li invita a indicare ogni elemento che ritenga/no utile. Ove il/i concorrente/i non si presenti/no alla data di convocazione stabilita, potrà prescindere dalla sua/loro audizione. Il dirigente del servizio competente all'acquisizione dell'appalto disporrà l'esclusione della/e offerta/e che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta/no, nel suo/loro complesso, inaffidabile/i. Il Responsabile del Procedimento, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncerà l'esclusione della/e predetta/e offerta/e e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto alla migliore offerta non anomala.
6. Concluse le operazioni di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica della correttezza delle stesse operazioni ai fini dell'approvazione della aggiudicazione provvisoria. Effettuata la predetta verifica con esito positivo, verrà dichiarata l'aggiudicazione a favore dell'aggiudicatario provvisorio dell'appalto.
7. Quindi, il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario provvisorio, dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/06. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato a mezzo raccomandata R/R al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica di cui al primo periodo del presente comma.

Articolo 14

Garanzia del servizio prestato

I servizi richiesti e forniti devono essere coperti da garanzia per i lavori effettuati, i materiali d'uso ed i ricambi utilizzati come originali dalla casa costruttrice.

Articolo 15

Garanzia di esecuzione del contratto

1. L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e anteriormente alla stipulazione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. La fidejussione e la polizza di cui al comma precedente devono, **a pena di esclusione**: a) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile; b) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Provincia di Roma, il versamento dell'intera somma garantita su conto corrente dell'Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito.

3. La fidejussione bancaria deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal sottoscritte della fideiussione, con la quale lo stesso attesta di avere i necessari poteri di rappresentanza della banca per emettere in nome e per conto della stessa la fideiussione identificata con il relativo numero e indica gli estremi dell'atto da cui deriva tale legittimazione, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

4. La polizza assicurativa deve essere corredata della relativa quietanza; essa deve essere, altresì, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal sottoscritte della fideiussione, con la quale lo stesso attesta di avere i necessari poteri di rappresentanza della compagnia assicurativa per emettere in nome e per conto della direzione generale della stessa la polizza identificata con il relativo numero e indica gli estremi dell'atto da cui deriva tale legittimazione, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

5. La mancata regolare costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dall'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nell'ordine di graduatoria.

6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al raggiungimento dell'importo contrattuale, previa liberatoria da parte dell'Amministrazione provinciale.

7. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

8. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore del contratto. L'Amministrazione ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dipendenti del soggetto esecutore del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'esecutore del contratto la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore del contratto.

Articolo 16

Polizza assicurativa incendio e furto

L'impresa affidataria del servizio è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa per garantire l'Amministrazione provinciale dal furto, sottrazione o danneggiamento dei mezzi in deposito presso l'Officina, con un massimale assicurato non inferiore ad € 40.000,00# (quarantamila), valevole per l'intera durata dell'appalto. La polizza assicurativa dovrà essere prodotta assieme ai documenti occorrenti per la stipulazione dell'atto di cottimo.

Articolo 17
Prezzi contrattuali

1. I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Capitolato e sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.
2. L'esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 18
Stipulazione atto di cottimo – affidamento anticipato del servizio

1. L'atto di cottimo si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare l'atto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto che l'Amministrazione provvederà a dare all'impresa aggiudicataria a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo idoneo (fax o altro).
2. La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione dell'atto di cottimo, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente capitolato.
3. Il contratto verrà stipulato in forma privata con apposito atto di cottimo entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, secondo quanto previsto e disposto dall'articolo 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006. Il predetto termine è fissato in favore dell'Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo. Le spese di bollo sono a totale carico dell'aggiudicatario.
4. Il rappresentante dell'operatore economico risultato aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione dell'atto di cottimo nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti e comunicati dall'Amministrazione, dando nell'occasione prova di aver effettuato la costituzione della garanzia definitiva di cui agli articoli 15 e 16 del presente Capitolato.
5. In casi di urgenza, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione si riserva la potestà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, l'Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall'aggiudicazione e stipulare l'atto di cottimo con l'operatore economico classificatosi come secondo nella graduatoria finale.

Articolo 19
Vicende soggettive dell'offerente e dell'aggiudicatario

Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione è ammesso rispettivamente alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione

Articolo 20
Modalità di espletamento del servizio

La riparazione di un veicolo sarà preceduta da una richiesta di preventivo da parte del Servizio competente che dovrà essere datata e controfirmata dal legale rappresentante – o da persona all'uopo autorizzata – dell'impresa aggiudicataria al momento della consegna del mezzo.

1. L'impresa dovrà far pervenire, entro e non oltre due giorni consecutivi dalla data di consegna dell'automezzo in officina, il preventivo di spesa che dovrà indicare:

- il tipo di riparazione;
- la quantificazione della manodopera **in ore** occorrenti per le singole fasi di lavorazione;
- l'elenco delle parti da sostituire, **originali di ciascuna Casa costruttrice**. Limitatamente ai mezzi fuori produzione, i ricambi dovranno essere di qualità corrispondente a quelli originali;
- il costo complessivo della riparazione;

L'Amministrazione effettuerà una valutazione dei preventivi di spesa presentati dalla ditta aggiudicataria, anche tramite il personale addetto dell'Amministrazione medesima.

2. L'Amministrazione, dopo l'opportuna valutazione, restituirà all'impresa il preventivo di spesa debitamente approvato, datato e sottoscritto e **corredato da ordinativo / autorizzazione di spesa. Dalla data di ricezione dell'ordinativo / autorizzazione di spesa** decorreranno i termini di inizio della lavorazione del mezzo, **comunque non superiori a 48 ore**. La riconsegna del mezzo in questione dovrà avvenire entro il termine risultante **dalla somma** delle ore occorrenti per l'inizio della lavorazione con quelle occorrenti per la lavorazione come specificato nel preventivo di spesa, con esclusione del tempo strettamente necessario per l'acquisizione dei ricambi, da documentarsi mediante trasmissione di copia dell'ordinativo della parti di ricambio da sostituire nonché della bolla di accompagnamento concernente l'acquisto dei pezzi di ricambio medesimi.

L'ordine per l'acquisto dei pezzi di ricambio da parte dell'officina affidataria non potrà eccedere le ventiquattro ore dal ricevimento dell'autorizzazione alla riparazione.

Eventuali rimandi attinenti l'acquisto e/o la consegna (da parte del fornitore di autorisambis) di pezzi di ricambio di facile reperimento sul mercato, verranno considerati ritardi a tutti gli effetti e per gli stessi verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 25 del presente Capitolato.

L'operatore economico affidatario del servizio è tenuto a segnalare tempestivamente, anche a mezzo fax, al Servizio n. 1 del Dipartimento VII eventuali ritardi nella lavorazione dei mezzi consegnati in officina, dando nel contempo conto delle difficoltà riscontrate.

In mancanza di tale segnalazione non saranno considerate valide le giustificazioni addotte per il ritardi nella riconsegna dei veicoli consegnati in officina.

Ai fini del corretto espletamento del servizio l'Officina aggiudicataria è tenuta a dotarsi di un fax per la ricezione degli ordinativi/autorizzazioni di spesa.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare con proprio personale, verifiche presso l'officina appaltatrice, sia nel corso della lavorazione che al termine della stessa, oltre che successivamente presso le proprie strutture.

Qualora i lavori risultassero non eseguiti a regola d'arte, l'impresa dovrà apportare le modifiche che saranno indicate e ritenute necessarie al fine di eliminare gli inconvenienti riscontrati.

4. L'impresa dovrà altresì assicurare un servizio di pronto intervento di recupero degli automezzi in "panne" a mezzo carro attrezzi per soccorso stradale, nell'arco delle 24 ore di ogni giorno dell'anno. L'intervento del carro attrezzi dovrà essere garantito entro le 3 (tre) ore dalla chiamata e dovrà assicurare il successivo trasporto e ricovero dei mezzi presso il centro di manutenzione.

Eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dall'Amministrazione in caso di mancato o ritardato intervento del carro attrezzi saranno posti a carico della ditta aggiudicataria, eventualmente in compensazione. Al riguardo, l'Impresa dovrà indicare un **recapito attivo 24 ore su 24 per l'attivazione telefonica del servizio di recupero automezzi in panne.**

5. L'esecutore del contratto deve disporre di un recapito telefonico e di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti dell'Amministrazione.

Articolo 21

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

4. In caso di subappalto, si applica l'articolo 24 del presente Capitolato. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

5. Nell'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'appaltatore, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Laddove l'operatore economico non risulti in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali la stazione appaltante non potrà dar corso al pagamento delle fatture. Ove questi non proceda alla regolarizzazione, il credito vantato verrà devoluto all'Ente Previdenziale creditore con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'appaltatore del servizio si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 1 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Articolo 22

Oneri e spese

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d'appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.

Articolo 23

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento

Gli interventi di riparazioni meccaniche, elettriche, di carrozzeria e di manutenzione, nonché di riparazione e fornitura pneumatici verranno fatturati e liquidati

- a) **sulla base dei prezzi delle parti di ricambio originali;**
- b) **sulla base di prezzi dei materiali di consumo;**
- c) **sulla base della tariffa media oraria della manodopera fissata in Euro 40,00 (quaranta/00) con riferimento ai tempi di lavorazione riportati dai tempi ufficiali delle relative Case costruttrici, al netto del ribasso d'asta offerto dalla Impresa aggiudicataria.**

I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture, liquidate ed assoggettate all'IVA - corredate dalla documentazione di rito nonché dalla bolla di accompagnamento concernente l'acquisto dei pezzi

di ricambio sostituiti – entro giorni 90 (novanta) dalla data di ricevimento della fattura ovvero dalle date di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, **previa verifica obbligatoria di regolarità contributiva.**

Nel conteggio del predetto termine non sono compresi, e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione, quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore.

Articolo 24 **Subappalto**

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alla disciplina contenuta nell'art.118 del d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi.

L'indicazione di cui al precedente comma lascia impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario.

Articolo 25 **Penalità**

1. Il servizio richiesto si intende correttamente fornito se espletato con le modalità ed indicazioni di tempo e di luogo minime di cui agli artt. 1 , 2 e 20 e munito delle garanzie di cui all'art. 14 del presente Capitolato.

2. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.

3. Nel caso di ritardi rispetto ai termini stabiliti dall'articolo 20 all'impresa sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale - e comunque complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale - con riferimento al ritardo nella presentazione del preventivo o nella riconsegna del mezzo riparato, o nell'intervento del carro attrezzi. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti il responsabile procederà all'incameramento, parziale o totale, della cauzione

4. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile del Servizio, nonché la documentazione prescritta dall'art. 20 del presente Capitolato.

Il ritardo comunque non potrà superare i 10 giorni, superati i quali l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta il singolo intervento, addebitando le maggiori spese alla Ditta inadempiente.

Articolo 26 **Risoluzione del contratto**

1. E' facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

a) qualora accerti che i comportamenti del contraente concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione delle prestazione dovuta.

In questo caso la Provincia formulerà la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a sette giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e se valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la Provincia disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all' art. 25 del presente Capitolato e incamerando la cauzione definitiva, salvo il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

b). Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto dell'Amministrazione Provinciale al risarcimento del danno.

c). Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore del servizio ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a sette giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui all'articolo 25 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all'articolo 15 del medesimo Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

2. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

Articolo 27

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.

1. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato sino al terzo migliore offerente in sede di gara.

3. In caso di diniego degli operatori economici interpellati e ove le offerte degli altri concorrenti intervenuti alla gara siano ritenute congrue sotto il profilo economico e tecnico, l'Amministrazione può affidare anche agli altri concorrenti, secondo l'ordine di punteggio ottenuto.

Articolo 28

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Articolo 29

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo [1](#) del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187](#) e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo [10-sexies](#) della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della [legge 31 gennaio 1992, n. 59](#), e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo [6](#) della [legge 23 luglio 1991, n. 223](#).

Articolo 30 **Cessione dei crediti**

1. Le disposizioni di cui alla [legge 21 febbraio 1991, n. 52](#) sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 31 **Trattamento dei dati**

1. Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Roma – via IV Novembre, 119/A- 00187 Roma;
2. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento VII, domiciliato in Roma – Viale di Villa Pamphili, n. 84.
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che :
 - i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione Provinciale di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;
 - il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo

necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato d'Oneri si fa rinvio al D.Lgsl. 196/2003.

Articolo 32
Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto di contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 33
Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato e nel relativo Bando di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
(Dr. Luigi Maria LELI)